



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG CP [REDACTED]/2019 [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio *a remoto* mediante l'utilizzo del software autorizzato da DGSIA Ministero della Giustizia "Microsoft Teams", nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Irene Lupo	Presidente
Dott. Vincenza Agnese	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato iscritto al n. RGCP [REDACTED]/2019 promosso dalla società [REDACTED]. (c.f. e P. IVA [REDACTED]), con sede legale in Cusago (MI) Viale Enrico Fermi 14 CAP 20090, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore [REDACTED], giusta determinazione del socio accomandatario con atto notarile a rogito Avv. [REDACTED] in data 18.9.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Milano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Milano Via [REDACTED], giusta procura alle liti del 25.11.2019, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in PCT in pari data, che ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

-RICORRENTE-





Vista l'istanza depositata in PCT da parte ricorrente in data odierna 19.3.2020 in cui si espone che *"onde non gravare ulteriormente la propria posizione economica la società si trova quindi nella condizione di dover chiedere per i propri dipendenti, la Cassa Integrazione in deroga, prevista dai D.L. sopra menzionati ma che, per poter operare in questo senso si rende necessaria la relativa autorizzazione del Tribunale, previo parere del Commissario Giudiziale. - Che, attualmente i dipendenti di [REDACTED] sono dieci, dei quali però, uno in permesso per malattia ed un'altra in permesso per maternità e che, pertanto la concessione della Cassa Integrazione in deroga, deve essere richiesta per i soli otto dipendenti attualmente in forza, Tutto quanto premesso Chiede Che il Tribunale Ill.mo, previo parere, al riguardo del pre-Commissario Giudiziale, voglia autorizzare [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, alla richiesta, alla competente sede INPS, di concessione dell'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione in deroga per gli otto dipendenti attualmente in forza, a causa di "Emergenza Covid-19 nazionale" con le modalità e per la durata di nove settimane e/o, comunque come previsto dalle misure disposte dal Governo."*;

- considerato che all'istanza viene allegato il parere favorevole del Commissario Giudiziale dott.ssa [REDACTED], in cui si conclude che *"lo scrivente pre-commissario non ha rilievi sulla richiesta avanzata dalla società per l'inoltro di domanda all'INPS di Cassa integrazione in deroga con preghiera di monitorare e valutare, senza indugio e per quanto possibile, gli impatti sulla formalizzazione della proposta definitiva"*;

- evidenziato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di merito, *"in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell' art. 167, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o*





compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi. Alla luce di questo principio, devono ritenersi di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti" (Trib. Terni, 28 dicembre 2012 in termini anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20291 del 20/10/2005) e "nel concordato preventivo con riserva prospettato dal debitore come concordato liquidatorio e non in continuità, il pagamento dei crediti anteriori è possibile unicamente in forza dell' art. 161 settimo comma l.fall. nella parte in cui consente il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato; tale autorizzazione può essere concessa soltanto in caso eccezionali ove la vantaggiosità dell'atto sia manifestamente evidente con riguardo a tutti i creditori concordatari, comportando un aumento dell'attivo e/o un decremento del passivo..." (Trib. Monza, 18-07-2014);

- ritenuto che la *ratio* dell'intervento autorizzatorio del Tribunale sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quale quello in questione, sia quella di far sì che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia e così di verificare se, vi sia una utilità certa al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato;

- premesso che l'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 n. prevede che Regioni e Province autonome, previo accordo con le organizzazioni sindacali, possono concedere "trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non





superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori”;

- ritenuto che dalla richiesta autorizzazione a procedere all'accesso ad un beneficio di legge a sostegno dell'occupazione e del reddito nella difficile congiuntura emergenziale, non deriva in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio (aggravamento attuale del passivo), quindi trattasi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non passibile di autorizzazione da parte del Tribunale, fermo restando che – come evidenziato dalla dott.ssa [redacted] – dovranno valutarsi i riflessi sulla proposta definitiva;

PQM

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza depositata telematicamente il 24.3.2020 da [redacted] “per richiedere, alla competente sede INPS, la concessione dell'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione in deroga per gli otto dipendenti attualmente in forza, a causa di “Emergenza Covid-19 nazionale” con le modalità e per la durata di nove settimane”.

Manda la Cancelleria di dare immediata ed urgente comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al pre-Commissario Giudiziale.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 marzo 2020.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott. Irene Lupo

